

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4481 del 13/08/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - DISTER ENERGIA SPA è AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE E GENERAZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA IN IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSE (LIQUIDE E SOLIDE) E BIOGAS E ATTIVITA' DI RECUPERO TRAMITE TRATTAMENTO BIOLOGICO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (DI CUI AL PUNTO 1.1 E AL PUNTO 5.3.B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4684 del 13/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **DISTER ENERGIA SPA – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** N. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI PRODUZIONE E GENERAZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA IN IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSE (LIQUIDE E SOLIDE) E BIOGAS E ATTIVITA' DI RECUPERO TRAMITE TRATTAMENTO BIOLOGICO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (DI CUI AL PUNTO 1.1 E AL PUNTO 5.3.B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.). **AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività IPPC di produzione e generazione di energia termica ed elettrica in impianto alimentato a biomasse (liquide e solide) e biogas e per l'attività di recupero tramite trattamento biologico (R3) di rifiuti speciali non pericolosi (di cui ai rispettivi punto 1.1 e punto 5.3.b dell'Al. VIII alla parte II - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a **Dister Energia SpA**, con sede legale e installazione in Comune di Faenza, Località Sant'Andrea, via Granarolo n. 231;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., trasmessa da Dister Energia SpA, in data 27/07/2026 (acquisita al ns. PG/2026/137198 del 27/2026), tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, riguardante la richiesta di inserimento in autorizzazione di nuovi terreni destinati all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione prodotti nel depuratore aziendale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In particolare si richiamano l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). In particolare si richiama l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 4, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- il *Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99* recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- la *Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15* "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34"

- la *Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773*, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;
- la *Delibera della Giunta Regionale 14 Febbraio 2005, n. 285*, recante "Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la *Deliberazione della Giunta Regionale 07 novembre 2005, n 1801*, avente ad oggetto "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la *Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550* avente ad oggetto "Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- la *Delibera della Giunta Regionale 14 Febbraio 2009, n. 297* avente ad oggetto "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la *Delibera della Giunta Regionale 14 Febbraio 2019, n. 326* avente ad oggetto "Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione";
- la *Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2020, n 708*, avente ad oggetto "Direttiva ad ARAPE ad integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1801/2025 relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare di cui all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004";
- la *Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1812* avente ad oggetto: "Disposizione in materia di fanghi di depurazione di acque reflue";

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2026*, recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 151/2025 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, che individua le strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni ambientali e Energia), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia - SAE), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori in materia di ambiente e di energia;

- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia - SAE) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R.1795/2016 dal Responsabile del procedimento, individuato alla pratica ARPAE n. 24279/2026, emerge che:

- la modifica proposta si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto previsto nella V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404 della Regione Emilia Romagna. In particolare, la modifica rientra nel caso di "modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA";
- come comunicato con nota ARPAE ns. PG/2026/20422 del 02/02/2026, integrata dalla nota ns. PG/2026/26420 del 11/02/2026, qualsiasi variazione dei terreni indicati nell'istanza autorizzativa deve ora seguire la procedura delle Modifiche non Sostanziali di AIA;
- le suddette modifiche non comportano alterazioni ambientali significative rispetto a quanto già valutato per lo svolgimento dell'attività IPPC, in particolare nulla varia rispetto a quanto già autorizzato con n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i. in merito al ciclo produttivo, alla potenzialità massima, e alle modalità e dotazioni gestionali e tecnologiche;
- risulta in corso il procedimento di Riesame, con valenza anche in termini tariffari di Rinnovo, dell'AIA n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i.;
- in data 06/08/2026 questo Servizio, valutata la documentazione allegata alla Comunicazione di modifica, ha provveduto a richiedere integrazioni con nota ns. PG/2026/145011 del 06/08/2026, comunicando contestualmente la sospensione dei termini del procedimento;
- in data 07/08/2026 Dister Energia SpA ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione richiesta con la succitata nota, acquisita al ns. PG/2026/146476 del 10/08/2026, ritenuta non completa ai fini del riavvio dei termini del procedimento istruttorio, tale per cui con nota PG/2026/147890 del 11/08/2026 questo SAE ha provveduto a richiedere gli elementi mancanti, comunicando altresì il permanere della sospensione dei termini istruttori;
- in data 13/08/2026 Dister Energia SpA ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione a riscontro della succitata richiesta di completamento delle integrazioni, acquisita al ns. PG/2026/148770 del 13/08/202, ritenuta sufficientemente esaustiva al fine del riavvio dei termini del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO altresì che:

- l'impianto di depurazione biologica gestito da Dister Energia SpA risulta a servizio sia della co-insediata Società SUECO S.p.A., la quale vi convoglia in modo diretto e continuo, tramite condotte fisse dedicate, i propri reflui industriali biodegradabili (Linea 3 per l'alto carico e Linea 2 per il basso carico), sia della stessa Dister Energia S.p.A. per il trattamento dei propri reflui tecnologici e di processo (quali spurghi delle torri, acque di

demineralizzazione e meteoriche di prima pioggia), tale per cui le due aziende si intendono tecnicamente e funzionalmente connesse;

- con l'emanazione della DGR n. 1812 del 14 dicembre 2020, viene stabilita l'esigenza di digitalizzare i flussi informativi obbligatori tramite la nuova "Tabella di raccolta dati" (Allegato 1 alla DGR 1812/2020), tale per cui risulta necessario aggiornare le prescrizioni AIA in tal senso;
- l'art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e la DGR n. 2773/2004 e s.m.i. prevedono che l'utilizzazione agronomica dei fanghi sia soggetta ad autorizzazione e che tale assenso debba fondarsi sulla preventiva verifica dell'idoneità agronomica e ambientale delle specifiche superfici destinate allo spandimento, tale per cui risulta necessario approvare i terreni in disponibilità;

RILEVATA la necessità di adeguare e conformare il vigente quadro prescrittivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle sopracitate disposizioni normative, rendendo esplicito il perimetro delle aree oggetto di valutazione positiva da parte di questa Autorità Competente;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini di una corretta tutela delle matrici ambientali (suolo e acque) e per consentire l'efficace espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio, integrare l'atto autorizzativo vigente introducendo un elenco puntuale dei terreni agricoli ammessi allo spandimento, identificati per estremi catastali;

RITENUTO altresì necessario procedere all'aggiornamento delle prescrizioni specifiche per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione al fine di conformare le condizioni di esercizio e le prescrizioni agli obblighi derivanti dall'emanazione di norme settoriali regionali, tra cui anche la digitalizzazione dei flussi informativi prevista dalla D.G.R. n. 1812/2020;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia di euro 100,00 in data 14/07/2026 e di euro 400,00 in data 27/07/2027 per un importo totale pari ad € 500,00;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE

DETERMINA

1. **di accogliere** la variazione comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in data 27/07/2026 da **Dister Energia SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, Località Sant'Andrea, via Granarolo n. 231, considerata come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i.** ;
2. **di stabilire** che con il presente provvedimento viene aggiornato l'elenco dei terreni idonei all'**utilizzo agronomico** dei fanghi di depurazione (codice EER 020705) prodotti dall'installazione, nonché le prescrizioni riguardanti l'utilizzo agronomico dei fanghi e i relativi requisiti di notifica;
3. **di stabilire** che l'**Allegato 2** avente ad oggetto **"ELENCO TERRENI IN DISPONIBILITA' PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE"**, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di aggiornare** l'AIA n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i. intestata alla Dister Energia SpA, in relazione alla modifica proposta, come illustrata nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 27/07/2026 (acquisita al ns. PG/2026/137198 del 27/07/2026) e successive integrazioni, già citate in premessa, come di seguito indicato:
 - 4.a) quanto prescritto al **Capitolo D2.7.1 - Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**, al paragrafo "Prescrizioni" e al paragrafo "Requisiti di notifica specifici", **viene modificato come di seguito riportato** (in rosso le nuove prescrizioni, in nero barrato le prescrizioni sostituite):

Prescrizioni

Si autorizza l'azienda Dister Energia spa ad utilizzare in agricoltura i fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione ai sensi del D.Lgs 99/1992 e s.m.i. e della relativa normativa regionale (L.R. 15/1997, DGR 2773/2004 e s.m.i.), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. ~~l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs 99/92 e alla DGR n. 2773 del 30 dicembre 2004 e s.m.i. e DGR n. 1801 del 7 novembre 2005; Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 99/1992 e s.m.i., dell'art. 41 del D.L. n. 109/2018 (convertito

con modificazioni dalla Legge n. 130/2018), nonché alle deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2773 del 30 dicembre 2004 e s.m.i., n. 1801 del 7 novembre 2005, n. 708 del 22 giugno 2020 e n. 1812 del 14 dicembre 2020, e loro successive modifiche ed integrazioni

- b. ai sensi di quanto stabilito al punto 4.8 comma 3 della DGR n. 1801/2005, si possono conferire i fanghi direttamente dall'impianto di produzione ai terreni agricoli, senza il passaggio dall'impianto di stoccaggio, limitatamente al periodo estivo, che va da giugno ad ottobre;
- c. l'utilizzo dei fanghi in aree ricadenti sul territorio della Provincia di Ravenna, potrà avvenire secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati, dai piani di distribuzione agli atti di ARPAE Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.;
- d. ~~lo spandimento può essere effettuato unicamente sui terreni agricoli sottoposti a preventiva valutazione favorevole da parte di ARPAE; Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

*E' consentito lo spandimento dei fanghi di depurazione (EER020705) unicamente sui terreni agricoli sottoposti a preventiva valutazione favorevole da parte di ARPAE, e riportati nell'**Allegato 2 "Elenco terreni in disponibilità per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione"**.*

*L'inserimento di nuovi terreni e/o la variazione dei dati precedentemente comunicati e validati (particelle catastali, superfici disponibili, eliminazione terreni, ecc.) costituisce modifica dell'autorizzazione da comunicare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la necessaria istruttoria e approvazione tramite formale provvedimento di **Modifica Non Sostanziale AIA**. È fatto divieto di avviare lo spandimento su terreni non ancora formalmente autorizzati;*

- e. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- f. ~~qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE, per le valutazioni e le eventuali modifiche che potranno avere ripercussioni sulla presente autorizzazione; Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

Le variazioni del Piano di Distribuzione Agronomica che riguardano esclusivamente gli aspetti colturali e dinamici (quali ad esempio l'avvicendamento o la rotazione annuale delle colture, oppure i ricalcoli dei dosaggi di fango ed azoto, ecc) su terreni già autorizzati e inseriti nell'Allegato 2 al presente atto, possono essere applicate direttamente dal Gestore in sede di notifica preventiva di inizio operazioni di cui alla successiva lettera a) dei Requisiti di notifica specifici, nel rispetto delle disposizioni della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i.. Tali variazioni non richiedono una preventiva istanza di MNS, a condizione che vengano attuate nel rigoroso rispetto dei limiti di azoto e delle disposizioni gestionali impartite dalla D.G.R. n. 2773/2004 e dalla D.G.R. n. 1812/2020, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora invece le variazioni comportino l'inclusione di nuove particelle catastali o modifiche rispetto a quanto indicato nell'elenco dei terreni autorizzati, si applica tassativamente la procedura di Modifica Non Sostanziale (MNS) di cui alla precedente lettera d);

- g. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi, è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, di introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;*
- h. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.i.;*
- i. prima dell'utilizzo dei fanghi va effettuata un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della DGR 2773/04 e della DGR 285/05, allegando i risultati alla notifica, e qualora sia prevista la suddivisione in lotti funzionali, deve essere chiuso il lotto funzionale di stoccaggio (non si potrà aggiungere nuovo fango); nell'ambito del medesimo lotto funzionale, l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di 6 mesi;*
- j. qualora sia prevista la suddivisione in lotti funzionali, l'utilizzo dei fanghi deve avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;*
- k. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. Qualora sia prevista la suddivisione in lotti funzionali, in ogni lotto funzionale va apposto un cartello non removibile, riportante il numero/codice del lotto;*
- l. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non può superare i 12 mesi;*
- m. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;*
- n. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e s.m.i.);*
- o. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale DGR n. 2773/2004 e s.m.i.; sanzione prevista*
- p. l'ambito di validità della notifica riportata alla lettera a) del paragrafo successivo Requisiti di notifica specifici, è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi;*

- q. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, e comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE ST, distretto competente;
- r. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi, di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale, DGR 2773/2004 e s.m.i., e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (ACCREDIA) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale DGR 2773/2004 e s.m.i., i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- s. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale (DGR 2773/2004 e s.m.i.), con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della stessa Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- t. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, **già previsti dalla Direttiva Regionale (DGR 2773/2004 e s.m.i.)**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla DGR Emilia Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;

- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della DGR Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla DGR Emilia Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al D.Lgs n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

u. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo

Requisiti di notifica specifici

~~a. E' fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale DGR n. 2773/2004 e s.m.i., facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa ARPAE. Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

E' fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi sul suolo, trasmettere la notifica preventiva di inizio operazioni di spandimento, ad ARPAE di Ravenna e al Comune territorialmente competente. La notifica deve fare esclusivo riferimento ai terreni autorizzati in Allegato 2 e contenere i piani di distribuzione aggiornati con le colture effettivamente previste o in atto, redatti con i dati e gli elementi informativi previsti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale DGR n. 2773/2004 e s.m.i. ;

~~b. Successivamente alla notifica di cui al punto precedente, e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, a mezzo fax o PEC, ad ARPAE utilizzando il modello riportato nell'Allegato 1 seguente; Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

Successivamente alla notifica di cui al punto precedente, e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, a mezzo PEC, ad ARPAE utilizzando il modello riportato nell'Allegato 1 alla Determinazione AIA n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i.;

~~c. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE, entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati. Prescrizione sostituita dalla seguente:~~

Al fine di predisporre la **relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAE di Ravenna, entro il 30 aprile di ogni anno, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file .pdf contenenti anche i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento, le informazioni e i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati.

5. **di confermare** tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2018-865 DEL 19/02/2018 e s.m.i.;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;
7. **di dare atto altresì** che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato tecnico, parte fondamentale e integrante del presente atto: “Allegato 2: Elenco terreni in disponibilità per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”.

Per la Responsabile dell'I.F. Autorizzazioni Complesse
ed Energia
Ing. Francesca Chemeri

LA RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
DI RAVENNA - AREA EST
Dott. ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.